

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 65° - Numero 50

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 2 dicembre 2011

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 24 novembre 2011, n. 25.

**Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca.
Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio.
Variazioni di bilancio.**

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 24 novembre 2011, n. 25.

Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MISURE A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA

Art. 1.

Fondo di solidarietà regionale

1. All'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

'3 bis. Per l'esercizio finanziario 2011, il Fondo ha una dotazione di 5.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999 n. 499'.

2. All'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, al comma 5 dopo le parole 'di cui all'articolo 11' aggiungere le seguenti 'e 12'.

Art. 2.

Stipula contratti assicurativi

1. All'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

'4 bis. Per le finalità di cui al comma 4, per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499'.

Art. 3.

Capitalizzazione di cooperative e di società di capitali

1. All'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, e modificato dal comma 12 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole 'singole e associate' sono aggiunte le parole 'ivi comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo'; e dopo la parola 'decennale' sono aggiunte le seguenti parole 'e contributi in conto capitale alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di capitale. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, per la fruizione delle quali, ferma restando la sottoscrizione dell'aumento di capitale di ogni impresa agricola avente diritto al contributo oggetto della domanda, è presentata un'unica richiesta per ogni cooperativa o società di capitali. Le agevolazioni di cui alla presente disposizione non possono comunque superare la misura del 50 per cento dell'aumento di capitale deliberato e sottoscritto. L'Assessore regionale per le

risorse agricole e alimentari con proprio decreto può procedere alla compensazione delle somme tra i diversi interventi.';

b) al comma 5 bis dopo le parole 'imprese singole' sono aggiunte le parole 'e associate, comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo';

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

'6 bis. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 10.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499, da destinare per 5.000 migliaia di euro al consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2010 e per i restanti 5.500 migliaia di euro alla capitalizzazione delle cooperative e delle società di capitali, con le medesime modalità operative e nel rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti'.

2. Le imprese agricole accedono altresì ai benefici di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, tramite l'IRFIS e/o gli istituti bancari aderenti alle procedure previste dal predetto articolo.

3. All'articolo 8 della legge regionale n. 23/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole "per l'industria" sono sostituite dalle parole "per l'economia, sentito l'Assessore regionale per le attività produttive e l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari";

b) al comma 4 bis le parole "per l'industria" sono sostituite dalle parole "per l'economia".

4. Le somme autorizzate dal comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, e non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009, pari a 8.000 migliaia di euro, discendenti da assegnazioni statali di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate dal dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l'agricoltura ad interventi in favore delle imprese singole e associate comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo. Con proprio decreto l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari può procedere alla compensazione tra la somma destinata all'IRCAC e quella destinata al dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l'agricoltura.

5. Alle imprese operanti nel settore della pesca sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 30 giugno 2011 previa accensione di mutui di durata decennale nonché contributi in conto capitale alle imprese costituite in forma societaria, nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, L. 193. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari sono ripartite le risorse tra gli interventi di consolidamento delle passività onerose e di capitalizzazione delle società.

Art. 4.

Proroga della scadenza delle esposizioni agrarie

1. All'articolo 18 bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, inserito dall'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole da 'scadute alla data del 31 dicembre 2009' sino a 'presente legge' sono sostituite dalle parole 'scadute al 31 dicembre 2010 o in scadenza al 31 dicembre 2011.';

b) il comma 2 è così sostituito:

'2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per le finalità di cui all'articolo 18 e con le modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 6.000 migliaia di euro a valere sull'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19'.

2. Le proroghe di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle esposizioni di natura agraria contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di finanziamenti alle imprese agricole per la formazione di scorte

1. L'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

'1 bis. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, considerato lo stato di crisi del comparto agricolo e al fine di sostenere le imprese agricole, è autorizzato a concedere alle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte al Registro delle imprese agricole tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le seguenti agevolazioni:

a) finanziamento a tasso agevolato per credito di esercizio finalizzato a far fronte alle esigenze finanziarie connesse alla gestione ordinaria, fino ad un massimo di 30 migliaia di euro;

b) finanziamento a tasso agevolato finalizzato a concedere alle imprese anticipi su fatture emesse relative all'attività agricola, fino ad un massimo di 150 migliaia di euro, con una durata non superiore a 180 giorni dalla data di fattura;

c) contributo in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie relative all'attività agricola per un importo compreso tra 15 migliaia di euro e 100 migliaia di euro, in essere alla data del 31 dicembre 2010;

d) finanziamento a tasso agevolato destinato alla riduzione dei costi bancari dell'impresa, concesso in base al volume d'affari dell'impresa da utilizzare su conto corrente convenzionato, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro con una durata massima di 24 mesi;

e) finanziamento a tasso agevolato per credito di medio termine finalizzato all'adeguamento delle aziende agricole a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro.

1 ter. I finanziamenti di cui al comma 1 bis e il contributo di cui alla lettera c) sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore 'de minimis' di cui al

regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L. 379, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ed al regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, L. 337, per le imprese agricole di produzione primaria, e comunque entro il tetto massimo stabilito nelle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 bis.

1 quater. Agli oneri finanziari scaturenti dall'articolo 1 bis si fa fronte con la dotazione del Fondo unico a gestione separata, costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS) ai sensi all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, pari a 4.000 migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo istituito con legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni'.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti d'importanza minore 'de minimis' in agricoltura di cui al regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, n. L. 337, e comunque entro il tetto massimo di euro 30.000,00 per le imprese agricole di produzione primaria, e secondo quanto previsto dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L. 379, e comunque entro il tetto massimo di euro 300.000, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole primarie, nonché alle imprese agricole, singole e associate, che esercitano attività agrituristica, relativamente alla medesima attività';

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

'5 bis. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, il tasso di interesse da applicare alle agevolazioni di cui al presente articolo, viene incrementato dello 0,80 per cento.

5 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano con le stesse modalità operative, altresì, alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, L. 193.'

2. Per l'attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, nell'ambito delle risorse assegnate alla CRIAS per le finalità indicate dalla medesima disposizione di legge, può in sede di riprogrammazione delle risorse, ripartire le somme da destinare ai settori agricoli e della pesca, e nell'ambito di ciascuno di essi ai diversi tipi di interventi.

Art. 6.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di credito agrario di esercizio a tasso agevolato

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole 'a seguito delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi durante l'anno 2008 ed agli inizi dell'anno 2009, nonché dell'aggravarsi dell'attuale crisi congiunturale' sono sostituite dalle seguenti 'in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agroalimentare';

b) alla lettera b) le parole 'in essere prima della data di pubblicazione della presente legge' sono sostituite dalle seguenti 'purché contratti prima di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso'.

Art. 7.

Esposizioni nei confronti degli enti previdenziali

1. Alle cooperative e alle imprese agricole, anche operanti nel settore dell'agriturismo, sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle esposizioni nei confronti degli enti previdenziali in essere alla data del 31 dicembre 2010, nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379, per le cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le cooperative e le imprese agricole operanti nel settore dell'agriturismo e dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, n. L 337, per le cooperative e le imprese agricole operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli. La durata del finanziamento non può essere superiore a otto anni.

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto stabilisce i criteri di accesso alla misura massima delle agevolazioni previste dal presente articolo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con le stesse modalità operative, altresì, alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pesca turismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, n. L 193.

4. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499, di cui 2.000 migliaia di euro per le finalità del comma 1, e quanto a 500 migliaia di euro per le finalità del comma 3.

Art. 8.

Disposizioni per la diffusione della conoscenza della produzione agricola e agroalimentare regionale di qualità

1. La Regione istituisce il logo identificativo dei prodotti siciliani di qualità a "chilometro zero", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 81 del decreto legislativo 26

marzo 2010, n. 59, promuovendone la conoscenza e la diffusione. Alle imprese di servizi operanti in Sicilia esercenti attività di vendita, ristorazione o ospitalità che utilizzino prodotti di qualità a "chilometro zero", l'Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari attribuisce il logo "chilometro zero" da collocare negli esercizi ed utilizzabile nell'attività di impresa e nell'attività promozionale. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari con decreto disciplina i criteri e le modalità per l'istituzione e la diffusione del logo "chilometro zero", dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai sensi della vigente normativa.

2. Al fine di promuovere la conoscenza, la diffusione e la commercializzazione delle produzioni agroalimentari della Regione, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari istituisce, con decreto, un Tavolo di concertazione composto dai seguenti soggetti:

a) dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari che lo presiede in caso di assenza o impedimento dell'Assessore;

b) due esperti di marketing e comunicazione di comprovata esperienza;

c) rappresentanti delle organizzazioni di categoria interessate.

3. Il Tavolo di concertazione svolge i seguenti compiti:

a) delinea percorsi formativi incentrati sull'offerta dei prodotti agricoli regionali, atti a formare gli addetti alla distribuzione commerciale, anche mediante gruppi di lavoro ristretti e incontri con gli operatori commerciali;

b) elabora, per le esigenze e le finalità di cui al presente articolo, un catalogo promozionale dei prodotti regionali agroalimentari, aggiornato annualmente, secondo le modalità e i criteri indicati con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari;

c) promuove accordi fra la Grande distribuzione organizzata (GDO) e gli operatori del settore agricolo al fine di incentivare la distribuzione dei prodotti a chilometro zero e di qualità;

d) compone gli interessi delle parti in occasione dell'apertura, del trasferimento di sede e dell'ampliamento della superficie di vendita nel territorio regionale, delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali che esercitano attività di commercio nel settore merceologico agro-alimentare, in applicazione della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, attraverso la sottoscrizione di intese ed accordi.

4. La partecipazione al Tavolo di concertazione è a titolo gratuito e senza oneri a carico del bilancio regionale.

5. Dall'applicazione del presente articolo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla conoscenza ed alla diffusione dei prodotti siciliani di qualità si applicano anche per il latte fresco pastorizzato ed il latte di qualità prodotto in Sicilia. L'Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari, d'intesa con le associazioni di categoria, individua modalità atte alla promozione pubblicitaria del latte siciliano presso la grande distribuzione organizzata.

Art. 9.

Pane siciliano tradizionale

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari autorizza previa approvazione comunitaria e ministeriale la produzione del Pane siciliano tradizionale (DOP) riconosciuto e sottoposto ai controlli di cui al regolamento (CE) 20 marzo 2006, n. 510/2006 del Consiglio, pubblicato nella g.u.u.e. 31 marzo 2006, n. L 93, e successive modifiche ed integrazioni, che possano essere effettuati anche previa convenzione con enti pubblici di ricerca autorizzati e accreditati.

2. Per "Pane siciliano tradizionale" si intende il pane prodotto secondo un disciplinare di produzione approvato dall'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 a base di frumento duro coltivato, raccolto, stoccato e molito nel territorio regionale e di cui sia verificata la rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:2008; la tecnologia di produzione, compreso l'uso dei lieviti, viene descritta nel disciplinare di produzione proposto dall'Associazione richiedente il riconoscimento e approvato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Presso l'Assessorato delle risorse agricole ed alimentari è istituito un apposito albo dei produttori di pane siciliano tradizionale che sono assoggettati ai sistemi di controllo di cui al comma 1.

4. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, per quanto di sua competenza, provvede per il tramite degli organismi di controllo a che il prodotto sia conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione approvato dall'Unione europea e ad applicare tutti i provvedimenti previsti nei casi di non conformità.

Art. 10.

Attività di vendita diretta e mercatale

1. Nei comuni della Regione siciliana, singoli o associati, con oltre 20.000 abitanti, al fine di realizzare un più stretto legame tra i produttori agricoli ed i consumatori, con un'offerta di prodotti agricoli costante e articolata in un'ampia gamma, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad erogare aiuti, nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379, alle persone giuridiche costituite tra imprenditori agricoli in forma societaria o consortile per l'esercizio di attività di 'vendita diretta' realizzate in strutture fisse su aree private o ricevute in concessione secondo le norme di evidenza pubblica.

2. Le strutture fisse di cui al comma 1 che svolgono con continuità l'attività di vendita diretta possono anche organizzarsi in rete regionale secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In caso di organizzazione in rete regionale, oltre alle funzioni specifiche della vendita diretta, le strutture fisse possono assolvere alla funzione di piattaforma organizzativa e logistica della rete regionale. Nelle aree metropolitane di cui al titolo IV della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le strutture fisse, comunque realizzate, possono essere utilizzate anche per attività di animazione, in linea con quanto previsto con l'articolo 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007, con lo svolgimento di eventi gastronomici e culturali.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, con decreto, disciplina le modalità di esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, si provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

5. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un 'progetto pilota' per promuovere sul territorio nazionale una rete di 'vetrine promozionali e punti mercatali' operanti in regime di vendita diretta per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell'iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l'esercizio finanziario 2011, al fabbisogno finanziario pari a 3.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata conformemente al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379. Il progetto pilota prevede che sino al cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un 'progetto pilota' per promuovere sul territorio dell'Unione europea una rete di 'vetrine promozionali e punti mercatali', per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell'iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l'esercizio finanziario 2011 al fabbisogno finanziario pari a 2.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata conformemente al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore 'de minimis' pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379. Il progetto pilota prevede che sino al massimo del cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.

Art. 11.

Norme per il contrasto alle fitopatie 'Citrus Tristeza Virus' ed al punteruolo rosso

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari attua le misure nazionali di lotta obbligatoria per la prevenzione ed il controllo delle infezioni causate dal virus della tristezza degli agrumi 'Citrus Tristeza Virus'.

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un indennizzo agli agricoltori per i costi sostenuti per la prevenzione e la lotta alla fitopatìa 'Citrus Tristeza Virus', per i danni strutturali e per le eventuali perdite di reddito.

3. Per l'erogazione dei contributi sono applicate le condizioni individuate dall'articolo 10 del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, recante modifiche del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella g.u.u.e. del 16 dicembre 2006, n. L 358.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011, si provvede quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle disponibilità finanziarie trasferite dallo Stato ai sensi della legge 2 dicembre 1998, n. 423 e quanto a 4.500 migliaia di euro con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

5. Al fine di combattere la diffusione del punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*), l'Azienda regionale foreste demaniali, anche a richiesta dei proprietari delle piante infestate, interviene per la loro rimozione ed eliminazione. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari disciplina con decreto le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 12.

Norme in materia di contributi nel settore vitivinicolo

1. Ferma restando la dotazione finanziaria di cui alla lettera h-sexies del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, introdotta dal comma 27 dell'art. 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, l'aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria, può essere elevata fino all'80 per cento qualora i progetti presentati riguardino i prodotti di cui all'art. 5 del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 22 luglio 2010.

Art. 13.

Norme in materia di contributi alle imprese del comparto della peschicoltura

1. Alle imprese agricole siciliane attive nel comparto della peschicoltura, nel caso in cui sia dichiarato con delibera della Giunta regionale lo stato di crisi, possono essere concessi contributi per l'esercizio finanziario 2011 per la riduzione dei costi aziendali.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, ivi comprese le voci di costo da ammettere ad agevolazione.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore 'de minimis' di cui al regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di 500 migliaia di euro cui si provvede con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 14.

(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 15.

Fondo regionale di garanzia

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole, è istituito un fondo denominato 'Fondo regionale di garanzia' la cui gestione è affidata ad una banca o ad un intermediario finanziario in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, individuati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, *(inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*.

2. La dotazione iniziale del Fondo regionale di garanzia di cui al comma 1 è quantificata in 2.775 migliaia di euro cui si fa fronte con le economie disponibili al 31 dicembre 2010 dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono fissate le modalità e le condizioni del Fondo regionale di garanzia.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti rispettivamente dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti 'de minimis' nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007 L 337 e dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore 'de minimis', pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379, nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE.

Art. 16.

Modifiche di norme in materia di competenze dell'Istituto regionale della vite e del vino

1. Alla legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell'articolo 1 le parole 'Istituto regionale della vite e del vino' sono sostituite dalle seguenti: 'Istituto regionale del vino e dell'olio';

b) dopo il primo comma dell'articolo 2 è inserito il seguente:

'1 bis. L'Istituto svolge altresì le attività di:

a) valorizzazione e promozione dell'olio extravergine di oliva prodotto e confezionato in Sicilia;

b) valorizzazione e promozione dell'oliva da mensa prodotta e confezionata in Sicilia;

c) certificazione, ricerca e innovazione nella filiera olivicolo-olearia.'

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 64/1950 e su proposta dell'Istituto regionale della vite e del vino, provvede all'adeguamento dello Statuto.

3. Dall'applicazione del presente articolo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e all'espletamento dei nuovi compiti si provvede con le attuali assegnazioni del vigente bilancio.

Art. 17.

Modifica di norme in materia di garanzie fornite dai soci garanti di cooperative agricole ed alimentari

1. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, dopo le parole 'secondo la vigente normativa in materia' sono aggiunte le seguenti: 'e da altri soggetti anche privati che abbiano acquistato il credito a norma della vigente legislazione in materia di circolazione dei beni'.

Art. 18.

Modifiche di norme relative all'ARSEA

1. All'articolo 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le parole 'è sottoposta alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste';

b) al comma 25 le parole 'L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste' sono sostituite dalle parole 'L'Assessorato regionale dell'economia'.

Art. 19.

(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 20.

(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 21.

Disposizioni in materia di assegnazione di terreni ai coltivatori diretti

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1960, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni si applicano altresì ai coltivatori diretti che di fatto abbiano condotto il fondo da almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge purché ciò risulti da certificazione relativa all'ottenimento di contributi comunitari.

Art. 22.

(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 23.

Norme in materia di selezione della manodopera agricola stagionale

1. La selezione della manodopera agricola stagionale, cui non si applicano le disposizioni recate dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, necessaria a soddisfare il

fabbisogno delle amministrazioni e degli enti pubblici, è effettuata dai Centri per l'impiego competenti per territorio, con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. La graduatoria degli operai agricoli che partecipano alla selezione è redatta dagli uffici competenti di cui al comma 1, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, tenendo conto del diritto alla riassunzione eventualmente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Art. 24.

Norme per lo sviluppo delle buone pratiche in agricoltura e sulla concessione delle provvidenze ai distretti produttivi

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, nelle proposte di modifica delle misure del Piano di sviluppo rurale 2007-2013 volte a sostenere l'affermazione delle buone pratiche agricole a tutela dell'ambiente e del paesaggio, applica quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 ottobre 2005, n. L 277, e dall'articolo 39 (4) dell'allegato del predetto regolamento (CE) n. 1698/2005.

2. I distretti produttivi agro-alimentari e della pesca istituiti ai sensi della vigente normativa regionale possono rientrare tra i beneficiari degli interventi dei programmi comunitari qualora specificatamente individuati.

Art. 25.

(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 26.

Norme in materia di Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia

1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è inserito il seguente:

'Art. 39 bis - *Competenze dell'Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia* - 1. All'Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia, nell'ambito dei propri fini istituzionali e nell'interesse della Regione, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:

a) progettazione, ricerca ed utilizzazione dei sottoprodotti zootecnici;

b) progettazione e ricerca sui prodotti caseari del territorio;

c) didattica avanzata sul territorio per la caseificazione e trasformazione dei prodotti derivati dalla carne;

d) messa a reddito delle aree disponibili, esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Ente, attraverso la promozione di: progetti relativi alle aree mercatali e paesistiche; progetti relativi alle aree di pubblica fruizione per manifestazioni ed eventi; progetti di sperimentazioni agrarie; progetti tesi alla salvaguardia e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale siciliana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

e) (Lettera omissiva in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 27.

Credito agevolato

1. All'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:

2 ter. L'Istituto regionale per il credito e la cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato a concedere alle imprese operanti nel settore della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo, gli interventi disciplinati dal proprio Regolamento ed in particolare, crediti di esercizio agevolati, crediti a medio termine agevolati per la capitalizzazione societaria, contributi in conto interessi su operazioni bancarie di credito di esercizio, contributi in conto interessi su operazioni di leasing, finanziamenti a tasso agevolato per operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, n. L 193'.

Art. 28.

Contributo carburante. Sicurezza in mare

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a concedere alle imprese del settore della pesca, come definite dall'articolo 2 del regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 25 luglio 2007, n. L 193, un contributo per la copertura delle spese sostenute per il consumo del gasolio per l'attività di pesca e di acquacoltura, come si evince dal libretto carburante. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari sono determinate le aliquote di contributo e le modalità di erogazione dello stesso. Per le imprese con sede legale ed iscritte nei Compartimenti marittimi delle isole minori è prevista una maggiorazione dell'aliquota del contributo. Gli aiuti di cui al presente comma sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal predetto regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 3.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a predisporre apposito bando, a favore di armatori con più di cinque marittimi, imbarcati nello stesso natante, per l'acquisto di apparecchiature di telemedicina al fine di assicurare il monitoraggio parametri fisiopatologici dei marinai ed eventuali protocolli emergenziali, sentito l'Assessore regionale per la salute. Per l'esercizio finanziario 2011, all'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 100 migliaia di euro, si provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

3. Gli aiuti di cui al comma 2 sono concessi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2009, n. L 193.

4. Per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di 1.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

5. All'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole "attive nei comparti produttivi per i quali è stato dichiarato, con delibera della Giunta

regionale, lo stato di crisi di mercato" sono sostituite dalle parole "in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agro-alimentare";

b) al comma 7 dopo le parole "ammettere ad agevolazione," sono aggiunte le seguenti: "tra le quali sono incluse i costi di energia elettrica per la captazione e la distribuzione di acqua irrigua";

c) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007 n. 1535/2007, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337.".

Art. 29.

Osservatorio della pesca del Mediterraneo

1. Per l'esercizio finanziario 2011 le spese per l'attività dell'Osservatorio della pesca del Mediterraneo di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, sono incrementate di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Art. 30.

Modifica dell'articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di Commissione consultiva regionale della pesca

1. L'articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

'Art. 147 - *Commissione consultiva regionale della pesca.* 1. È istituita la Commissione consultiva regionale della pesca (CCRP), presieduta dall'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, e composta da:

a) il dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca che la presiede in caso di assenza o impedimento dell'Assessore;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi nel settore della pesca;

c) cinque rappresentanti delle associazioni delle cooperative, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;

d) tre rappresentanti delle imprese di pesca designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;

e) un rappresentante dell'industria ittica designato dall'organismo regionale maggiormente rappresentativo;

f) tre esperti scelti dall'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con documentata esperienza in materia di pesca, piscicoltura e/o di economia peschereccia;

g) un rappresentante designato dall'Osservatorio della pesca del Mediterraneo, scelto tra i componenti con documentata esperienza in materie finanziaria, economica e giuridica;

h) due rappresentanti delle organizzazioni di produttori della pesca maggiormente rappresentative delle marine siciliane;

i) due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche, operanti in Sicilia, di cui uno designato dall'Istituto Talassografico;

l) il responsabile della struttura siciliana dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o un suo delegato;

m) un docente per ciascuna delle quattro università siciliane designato dal rettore.

2. La Commissione è costituita e disciplinata con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari e resta in carica tre anni.

3. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso né rimborso.

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari adotta il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come sostituito al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di ricostituzione della Commissione il decreto è adottato almeno trenta giorni prima della scadenza.

Art. 31.

Finanziamenti agevolati per la capitalizzazione di nuove cooperative agricole

1. Al fine di favorire i processi di integrazione tra le imprese agricole, l'IRCAC è autorizzato a concedere finanziamenti agevolati per la capitalizzazione societaria nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379, per le cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337, per le cooperative operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

2. Beneficiari degli aiuti sono le cooperative agricole costituite da non oltre un anno operanti in Sicilia.

3. La durata del finanziamento non può essere superiore ad otto anni.

4. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al 30 per cento del tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento.

5. L'importo del finanziamento non può essere superiore a 10.000 euro per ogni impresa aggregata.

6. Per l'attuazione del presente articolo si utilizzano le disponibilità del fondo unico dell'IRCAC costituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

Art. 32.

Benefici alle imprese agricole soggette a procedura concorsuale o vittime di usura

1. I benefici di cui al comma 1 bis dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, introdotto dall'articolo 5, di cui al comma 1 dell'articolo 7 e di cui al comma 1 dell'articolo 15, si applicano altresì alle imprese agricole oggetto di procedure concorsuali, secondo quanto disposto dal comma 43 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, o vittime di usura, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 e della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

Art. 33.

Norme in materia di funzioni dei consorzi di bonifica

1. Ai consorzi di bonifica possono essere affidati compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione am-

bientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 34.

Vincolo di destinazione delle aziende agrituristiche

1. Il vincolo di destinazione previsto dall'articolo 15 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 e dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, è ridotto a cinque anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

2. Per le aziende agrituristiche che sono già sottoposte ad un atto di vincolo di durata decennale e che riceveranno contributi pubblici, la durata del nuovo vincolo di destinazione è assorbita dal precedente, se il periodo vincolativo rimanente è pari o superiore a cinque anni.

Art. 35.

(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Capo II

NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE E ARTIGIANATO

Art. 36.

(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 37.

Agevolazioni Artigianocassa

1. L'articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

'Art. 55 - Agevolazioni concesse dall'Artigianocassa - 1. Il fondo istituito presso l'Artigianocassa S.p.A. con l'articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, può essere implementato, oltre che da risorse regionali, anche da risorse trasferite dallo Stato e dalla Unione europea ed è utilizzato per la concessione di:

a) contributi in conto interessi sui finanziamenti di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche ed integrazioni;

b) contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240;

c) contributi in conto capitale calcolati sulla base degli investimenti realizzati dalle imprese che effettuano operazioni di cui alle lettere a) e b).

2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379.

3. L'Assessore regionale per le attività produttive, su proposta non vincolante del Comitato tecnico regionale istituito presso Artigianocassa S.p.A., stabilisce, con proprio decreto, le disposizioni operative concernenti le modalità per la concessione delle agevolazioni, le destinazioni e le spese ammissibili, l'intensità delle agevolazioni, i soggetti beneficiari e gli organi preposti a deliberare la concessione dei benefici.

4. Nella convenzione da stipulare per la gestione degli interventi agevolativi di cui al comma 1 viene determinato, ove richiesto e per un importo comunque non superiore a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da

attribuire ad Artigiancassa S.p.A. da porre a carico del fondo stesso.'.

Capo III

NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'OBESITÀ GIOVANILE, DI ENTI REGIONALI E DI PERSONALE. VARIAZIONI DI BILANCIO

Art. 38.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 39.

Norme in materia di enti sottoposti al patto di stabilità

1. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia ed all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 40.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 41.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 42.

Variazioni di bilancio in materia di agricoltura

1. Alla Tabella 'B' dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011, di cui alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:

Amministrazione	UPB	Capitolo	Variazione
- Risorse agricole e alimentari	10.2.1.3.99	Cap. 143320	- 400
- Risorse agricole e alimentari	10.2.1.3.2	Cap. 143706	+ 400

Art. 43.

Variazioni di bilancio in materia di trasporti

1. Alla Tabella 'B' dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011, di cui alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, sono apportate le seguenti variazioni:

Amministrazione	UPB	Capitolo	Variazione
- Infrastrutture e mobilità	8.2.1.3.6	478101	+ 111.060,77
- Infrastrutture e mobilità	8.2.1.3.6	478113	+6.436.716,67

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione, per un importo complessivo pari ad euro 6.547.777,44, della spesa autorizzata dalla legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 - Tabella G - UPB 8.2.1.3.6 - Capitolo 476521.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44.

Patto di stabilità interno

1. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli previsti dal Patto di stabilità interno, gli interventi di cui alla presente legge previsti per l'esercizio finanziario 2011 possono essere rimodulati o rifinanziati con la legge finanziaria, a valere sulle risorse disponibili trasferite dallo Stato ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 45.

Norma di salvaguardia comunitaria

1. L'applicazione delle disposizioni della presente legge è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché, ove occorrente, alla positiva definizione delle procedure di cui all'articolo 108, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 46.

Relazione sullo stato di attuazione

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari riferisce, a cadenza tassativa trimestrale, all'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione delle previsioni di cui alla presente legge.

Art. 47.

Disposizioni contabili

1. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 le variazioni discendenti dall'attuazione della presente legge poste a carico delle risorse disponibili assegnate alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499, pari all'importo di 44.250 migliaia di euro ed ai sensi della legge 2 dicembre 1998, n. 423, pari all'importo di 5.500 migliaia di euro, mediante prelevamento delle stesse dai pertinenti fondi di riserva istituiti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed allocati nelle U.P.B. 4.2.1.5.1 - capitolo 215703 - e U.P.B. 4.2.2.8.1 - capitolo 613905.

Art. 48.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 novembre 2011.

LOMBARDO

Assessore regionale per le attività produttive

VENTURI

Assessore regionale per l'economia

ARMAO

Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari

D'ANTRASSI

Assessore regionale per la salute

RUSSO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, commi 1 e 2, all'art. 2, comma 1 e all'art. 4, comma 1, all'art. 12 comma 1 e all'art. 28, comma 5:

L'art. 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", per effetto della modifica apportata dagli articoli e commi che si annotano, risulta il seguente:

«*Fondo di solidarietà regionale.* - 1. L'Amministrazione regionale promuove interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, dichiarate con decreti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e con deliberazioni della Giunta regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Fondo di solidarietà regionale destinato agli interventi compensativi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni. Le risorse del Fondo sono destinate ad anticipare e/o integrare, a titolo di cofinanziamento, le somme trasferite alla Regione con i piani di prelievo e riparto del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che a finanziare gli interventi compensativi previsti dalle declaratorie regionali. L'entità del Fondo è determinata annualmente con apposito stanziamento del bilancio di previsione della Regione ed è, comunque, contenuta nel limite annuo di 8.500 migliaia di euro.

3. Per l'esercizio finanziario 2010 il Fondo ha una dotazione pari a 8.500 migliaia di euro cui si provvede, quanto a 3.000 migliaia di euro con fondi regionali e quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle somme trasferite alla Regione a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'anno 2003 per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Agenzia per l'erogazione in agricoltura.

3 bis. Per l'esercizio finanziario 2011, il Fondo ha una dotazione di 5.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999 n. 499.

4. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 102/2004, entro i limiti ivi previsti, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a contribuire al raggiungimento della percentuale massima prevista dell'80 per cento del costo dei premi per la stipula di contratti assicurativi. Annualmente con apposito stanziamento del bilancio di previsione della Regione è determinato l'ammontare delle somme necessarie. Per l'annualità 2010 è autorizzata la spesa di 7.000 migliaia di euro. Tale spesa può essere incrementata delle eventuali economie scaturite dal Fondo di cui al comma 2.

4 bis. Per le finalità di cui al comma 4, per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999 n. 499.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 e 12 del regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento CE n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 358 del 16 dicembre 2006.

6. Alle imprese agricole siciliane in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agroalimentare possono essere concessi contributi per la riduzione del costo del carburante agricolo, nonché di altri costi aziendali.

7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 6, ivi comprese le voci di costo da ammettere ad agevolazione tra le quali sono incluse i costi di energia elettrica per la captazione e la distribuzione di acqua irrigua, nonché l'individuazione del soggetto attuatore.

8. Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento CE 20 dicembre 2007 n. 1535/2007, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. L337.

9. Per l'attuazione dei commi 7 e 8, è previsto uno stanziamento di 10.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione.

10. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18 bis. *Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e sistema delle garanzie tramite confidi* - 1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa della crisi di mercato c/o delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito possono prorogare fino a ventiquattro mesi le esposizioni di natura agraria scadute al 31 dicembre 2010 o in scadenza al 31 dicembre 2011.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per le finalità di cui all'articolo 18 e con le modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 6.000 migliaia di euro a valere sull'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, d'intesa con l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, lo stanziamento di cui al comma 2 è attribuito per le finalità previste al comma 1 sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi.

4. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli gli aiuti di cui ai commi 2 e 3 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 e successive modifiche ed integrazioni che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.»

11. All'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b bis) del comma 6, le parole "10.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti "6.000 migliaia di euro";

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6 bis. Con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, è possibile effettuare compensazione tra gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al presente articolo."

12. All'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito: "1. Alle imprese agricole singole e associate sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2009 previa accensione di mutui di durata almeno decennale.;"

b) il comma 2 è così sostituito: "2. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari disciplina con proprio decreto le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, dando priorità nell'erogazione ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali ed alle cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia. Il medesimo Assessore stipula convenzioni con le banche ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.;"

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5 bis. Per l'attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per le società cooperative l'IRCAC.;"

d) al comma 6 le parole "5.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "13.000 migliaia di euro, a valere per gli ulteriori 8.000 migliaia di euro con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, per gli anni 2006, 2007 e 2008."

13. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è inserito il seguente:

"2 bis. Sulla spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro gravano anche gli oneri relativi alle attività essenziali e funzionali alla corretta gestione delle operazioni di conferimento e trasformazione in succhi del prodotto."

14. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad attuare e coordinare, d'intesa con l'Assessorato regionale della salute, le iniziative e gli interventi per il controllo delle produzioni agrarie anche avvalendosi delle Sezioni operative per l'assistenza tecnica istituite ai sensi della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 e successive modifiche e integrazioni.

15. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti o società vigilate e/o partecipate dalla Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri auto-

rizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazioni.

16. Con la medesima deliberazione di cui al comma 15 sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i centri autorizzati di assistenza agricola sono tenuti ed i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dal citato articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

17. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito, per ciascun procedimento, ai sensi del comma 16, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola. Decorso tale termine l'istanza si intende accolta.

18. La Giunta regionale definisce le modalità di certificazione da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data certa di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.

19. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i centri autorizzati di assistenza agricola, al fine di disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie dei centri ed ordinariamente di competenza della pubblica amministrazione.

20. È istituito presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari l'Osservatorio regionale dell'imprenditoria giovanile in agricoltura (ORIGA) per l'esame delle relative problematiche, di cui sono chiamati a far parte i rappresentanti regionali delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale ed i rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi per la Regione e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa di 30 migliaia di euro annui a decorrere dal 2010, a valere sulle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

21. L'Osservatorio di cui al comma 20 è presieduto dall'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari o da un suo delegato.

22. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "20.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti "100 migliaia di euro".

23. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "6.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti "100 migliaia di euro".

24. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è così sostituita "6.000 migliaia di euro da destinare al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11".

25. Alla lettera h-bis del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "8.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti "11.000 migliaia di euro".

26. Alla lettera h-quater del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "15.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti "12.000 migliaia di euro".

27. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, dopo la lettera h-quater) sono aggiunte le seguenti:

"h-quinquies. 11.500 migliaia di euro per favorire la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sede in Sicilia. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari con proprio decreto fissa i parametri e le modalità di erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti;

h-sexies. 5.000 migliaia di euro da utilizzarsi per innalzare dal 50 al 70 per cento l'aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria;

h-septies. 3.000 migliaia di euro da utilizzarsi nel periodo 2010-2013 per il finanziamento di iniziative di qualificazione della produzione, proposte da organizzazioni di produttori vitivinicoli e cooperative che gestiscono terreni confiscati alla mafia riconosciute ai sensi della vigente normativa;

h-octies. 1.000 migliaia di euro da utilizzare nel periodo 2010-2012 per il finanziamento e le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

h-nonies. 1.800 migliaia di euro per gli eventuali maggiori oneri, sulle spese di gestione delle cantine sociali, derivanti dall'adesione dei soci conferitori alla misura della vendemmia verde dell'OCM vitivinicolo;

h-decies. 500 migliaia di euro per l'integrazione dei fondi speciali di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Le modalità di erogazioni degli aiuti nonché i relativi parametri, di cui alle lettere da h-quinquies ad h-nonies, sono stabiliti con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In particolare il sostegno di cui alle lettere h-quinquies e h-nonies è erogato nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C/16 del 22 gennaio 2009, "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea."

28. Al fine di prevenire il fenomeno dell'usura l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, in conformità al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è autorizzato ad integrare i fondi speciali antiusura costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", con vincolo a favore degli imprenditori agricoli, con priorità ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali.

29. L'integrazione di cui al comma 28 è pari a 1.500 migliaia di euro, di cui 500 migliaia di euro provenienti dalla lettera h-decies dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come introdotta dal presente articolo, e le rimanenti 1.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione.»

Nota all'art. 3, comma 1:

L'art. 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Consolidamento delle passività onerose in agricoltura.* – 1. Alle imprese agricole singole e associate ivi comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2009 previa accensione di mutui di durata almeno decennale e contributi in conto capitale alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di capitale. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, per la fruizione delle quali, ferma restando la sottoscrizione dell'aumento di capitale di ogni impresa agricola avente diritto al contributo oggetto della domanda, è presentata un'unica richiesta per ogni cooperativa o società di capitali. Le agevolazioni di cui alla presente disposizione non possono comunque superare la misura del 50 per cento dell'aumento di capitale deliberato e sottoscritto. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari con proprio decreto può procedere alla compensazione delle somme tra i diversi interventi.

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari disciplina con proprio decreto le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, dando priorità nell'erogazione ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali ed alle cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia. Il medesimo Assessore stipula convenzioni con le banche ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007 per le imprese agricole di produzione primaria, mentre nei limiti e conformemente al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006 per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

4. Per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009), e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo.

simo, della predetta Comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

5. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione (2009/C261/02) che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 261 del 31 ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta Comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.

5 bis. Per l'attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole e associate, comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per le società cooperative l'IRCAC.

6. Per le finalità del presente articolo, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l'esercizio finanziario 2009 di 13.000 migliaia di euro, a valere per gli ulteriori 8.000 migliaia di euro con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, per gli anni 2006, 2007 e 2008.

6 bis. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 10.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499, da destinare per 5.000 migliaia di euro al consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2010 e per i restanti 5.500 migliaia di euro alla capitalizzazione delle cooperative e delle società di capitali, con le medesime modalità operative e nel rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti.».

Nota all'art. 3, commi 2 e 3:

L'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, recante "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano risulta il seguente:

«Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose. – 1. Le disponibilità del fondo di riserva di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluite nel fondo a gestione unica di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, sono destinate alla concessione, in favore delle piccole e medie imprese industriali, così come definite dalla normativa comunitaria, di contributi in conto interessi per finanziamenti sino all'esaurimento delle disponibilità economiche all'uso destinate, attivati da istituti di credito appositamente convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle relative garanzie.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono avere una durata superiore a sei anni, di cui uno di utilizzo e preammortamento, e possono essere concessi a fronte di un concorso, da parte del beneficiario, di mezzi propri in misura del 10 per cento del finanziamento stesso. Il relativo contributo in conto interessi è concesso nella misura prevista dall'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

2-bis. Dal fondo a gestione unica, di cui al comma 1, l'Assessorato regionale competente è autorizzato a costituire un Fondo di garanzia da destinare esclusivamente al rilascio di garanzie al sistema bancario per il consolidamento dei debiti a breve termine contratti dalle piccole e medie imprese, di cui al comma 1. Tali garanzie sono concesse a prima richiesta e garantiscono il 50 per cento dell'esposizione da consolidare. Il consolidamento non può avere una durata superiore ai sessanta mesi. Gli istituti di credito che aderiscono alle procedure, stabilite con successivo decreto assessoriale, devono garantire che gli affidamenti di qualsiasi natura esistenti all'atto della domanda di consolidamento devono essere mantenuti almeno in una percentuale pari al 50 per cento di quelli già in essere, ferma rimanendo comunque, in capo ai singoli istituti bancari, la valutazione del merito creditizio di ogni singola operazione.

3. Il regime di aiuti di cui al comma 1 ed al comma 2 bis è attuato in conformità al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.

4. L'Assessore regionale per l'economia, sentito l'Assessore regionale per le attività produttive e l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni nonché la data di cui al comma 1 ed al comma 2 bis.

4-bis. Con il decreto di cui al comma 4, l'Assessore regionale per l'economia può prevedere l'utilizzo di una quota fino al 15 per cento delle risorse complessivamente destinate ai contributi di cui al comma 1 per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo anche alle piccole e medie imprese operanti nel settore dei servizi ospedalieri.

4-ter. In conformità al regolamento di cui al comma 3, l'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito delle disponibilità del fondo, è autorizzato a concedere contributi a copertura del 70% degli interessi corrispettivi ed oneri che le piccole e medie imprese (PMI) industriali, ivi comprese le attività turistico-ricettive, devono corrispondere per lo slittamento in coda ai relativi piani di ammortamento, delle rate dei mutui, contratti entro il 31 dicembre 2008 con istituti di credito convenzionati, in scadenza nell'anno 2009 e nel primo semestre 2010. Le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono stabilite con decreto assessoriale.».

Nota all'art. 3, comma 4:

– Per l'art. 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.", vedi nota all'art. 3, comma 1.

– La legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 1999, n. 305.

Nota all'art. 3, comma 5:

Il regolamento CE 24 luglio 2007, n. 875/2007, recante "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento CE n. 1860/2004." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 25 luglio 2007, n. L 193.

Per la legge 23 dicembre 1999, n. 499 recante "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.", vedi nota all'art. 3, comma 4.

Nota all'art. 4, comma 1:

L'art. 18 bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e sistema delle garanzie tramite confidi. – 1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa della crisi di mercato c/o delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito possono prorogare fino a ventiquattro mesi le esposizioni di natura agraria scadute al 31 dicembre 2010 o in scadenza al 31 dicembre 2011.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per le finalità di cui all'articolo 18 e con le modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 6.000 migliaia di euro a valere sull'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, d'intesa con l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, lo stanziamento di cui al comma 2 è attribuito per le finalità previste al comma 1 sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi.

4. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli gli aiuti di cui ai commi 2 e 3 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 e successive modifiche ed integrazioni che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.».

Nota all'art. 5, commi 1 e 2:

L'art. 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Finanziamenti in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte. – 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste,

al fine di promuovere e sostenere l'agricoltura, è autorizzato a concedere finanziamenti a tasso agevolato in favore delle imprese agricole singole, associate e cooperative, aventi qualsiasi forma giuridica con sede nel territorio regionale e regolarmente iscritte alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, finalizzati all'acquisto di prodotti e materiale di consumo funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

1 bis. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, considerato lo stato di crisi del comparto agricolo e al fine di sostenere le imprese agricole, è autorizzato a concedere alle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte al Registro delle imprese agricole tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le seguenti agevolazioni:

a) finanziamento a tasso agevolato per credito di esercizio finalizzato a far fronte alle esigenze finanziarie connesse alla gestione ordinaria, fino ad un massimo di 30 migliaia di euro;

b) finanziamento a tasso agevolato finalizzato a concedere alle imprese anticipi su fatture emesse relative all'attività agricola, fino ad un massimo di 150 migliaia di euro, con una durata non superiore a 180 giorni dalla data di fattura;

c) contributo in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie relative all'attività agricola per un importo compreso tra 15 migliaia di euro e 100 migliaia di euro, in essere alla data del 31 dicembre 2010;

d) finanziamento a tasso agevolato destinato alla riduzione dei costi bancari dell'impresa, concesso in base al volume d'affari dell'impresa da utilizzare su conto corrente convenzionato, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro con una durata massima di 24 mesi;

e) finanziamento a tasso agevolato per credito di medio termine finalizzato all'adeguamento delle aziende agricole a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro.

1 ter. I finanziamenti di cui al comma 1 bis e il contributo di cui alla lettera c) sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore 'de minimis' di cui al regolamento CE 15 dicembre 2006, 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, L 379, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ed al regolamento CE 20 dicembre 2007, 1535/2007 della Commissione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2007, L 337, per le imprese agricole di produzione primaria, e comunque entro il tetto massimo stabilito nelle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 bis.

1 quater. Agli oneri finanziari scaturenti dall'articolo 1 bis si fa fronte con la dotazione del Fondo unico a gestione separata, costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS) ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, pari a 4.000 migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo istituito con legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti d'importanza minore 'de minimis' in agricoltura di cui al regolamento CE 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2007, n. L 337, e comunque entro il tetto massimo di euro 30.000,00 per le imprese agricole di produzione primaria, e secondo quanto previsto dal regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, n. L 379, e comunque entro il tetto massimo di euro 300.000,00 per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole primarie, nonché alle imprese agricole, singole e associate, che esercitano attività agrituristica, relativamente alla medesima attività.

3. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, si applica la procedura valutativa "a sportello" ai sensi del comma 3 dell'articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, definisce i criteri per la erogazione dei finanziamenti ai beneficiari finali.

5. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula una convenzione con la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), che assume il ruolo di gestore concessionario. La CRIAS a tal fine costituisce una contabilità separata per l'espletamento del predetto ruolo di gestore concessionario. La convenzione prevede che l'impresa richiedente corrisponda alla CRIAS, oltre a una commissione a copertura delle spese di istruttoria non superiore a euro centocinquanta, un tasso di interesse calcolato nella misura del trenta per cento del tasso di riferi-

mento della Banca centrale europea (BCE), aumentato di un punto per le imprese di nuova costituzione e per giovani agricoltori, nonché nella misura del quaranta per cento del tasso di riferimento BCE, aumentato di un punto per le altre imprese, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 19 gennaio 2008, n. C 14/6.

5 bis. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, il tasso di interesse da applicare alle agevolazioni di cui al presente articolo, viene incrementato dello 0,80 per cento.

5 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano con le stesse modalità operative, altresì, alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento CE 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 luglio 2007, L 193.

6. Per i finanziamenti di importo sino ad euro trentamila l'impresa richiedente non è obbligata a fornire garanzie reali. Per i finanziamenti di importo superiore a euro trentamila, sono richieste garanzie reali o patrimoniali, personali o di terzi.

7. Per le finalità del presente articolo, il Fondo unico costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l'esercizio finanziario 2009, di 15.000 migliaia di euro.»

Nota all'art. 6, comma 1:

L'art. 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Credito agrario di esercizio a tasso agevolato. - 1. Al fine di migliorare l'efficienza economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agroalimentare, nei limiti complessivi degli aiuti di importanza minore 'de minimis' di cui al regolamento CE n. 1535 del 20 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337, sono concesse, in favore delle suddette aziende, le seguenti agevolazioni:

a) il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a dodici mesi;

b) il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale, destinati alla ristrutturazione dei debiti di natura agraria a breve termine, purché contratti prima di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso o all'acquisizione dei mezzi relativi ai fattori della produzione aziendale ammortizzabili in più anni;

b-bis) è concesso, altresì, alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari per anticipo ai soci conferenti, nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al comma 1 accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia e perfezionati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilito nella misura fissa del 2 per cento, aumentato del 3,5 per cento in favore delle aziende condotte da giovani imprenditori, che per le operazioni ad ammortamento quinquennale è erogato nella forma attualizzata.

3. Gli istituti di credito per l'erogazione dei prestiti suddetti stipulano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, una convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia ed in alternativa, per quelli della lettera b) del comma 1, dalla garanzia fidejussoria diretta rilasciata dalla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA), nell'ambito della Convenzione stipulata il 29 novembre 2005 tra la Regione e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, stabilisce i massimali di intervento, nonché le caratteristiche e le modalità dello stesso.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 2009 e 2010 la seguente spesa, cui si fa fronte con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, per gli anni 2006, 2007 e 2008:

a) 4.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a);

b) 6.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b);

b-bis) 6.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b bis).

6 bis. Con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, è possibile effettuare compensazione tra gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al presente articolo.»

Note all'art. 7, comma 1:

– Il regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, recante “Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).”, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 379.

– Il regolamento CE 20 dicembre 2007, n. 1535/2007, recante “Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337.

Nota all'art. 7, comma 3:

Il regolamento CE 24 luglio 2007, n. 875/2007, recante “Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento CE n. 1860/2004.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 25 luglio 2007, n. L 193.

Nota all'art. 7, comma 4:

Per la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante “Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.”, vedi nota all'art. 3, comma 4.

Nota all'art. 8, comma 1:

L'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.”, così dispone:

«*Marchi ed attestati di qualità dei servizi.* – 1. I soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri attestati di qualità relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità, dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico ed evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al regolamento CE n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.»

Nota all'art. 8, comma 3, lett. b):

La legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, recante “Riforma della disciplina del commercio.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 24 dicembre 1999, n. 60.

Nota all'art. 9, commi 1 e 2:

Il regolamento CE 20 marzo 2006, n. 510/2006, recante “Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e ali-

mentari.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 31 marzo 2006, n. L 93.

Nota all'art. 10, comma 1:

Per il regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, recante “Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).” vedi nota all'art. 7, comma 1.

Note all'art. 10, comma 2:

– Il Titolo IV della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante “Istituzione della provincia regionale.”, contiene “Aree metropolitane” ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana S.O. 8 marzo 1986, n. 11.

– L'art. 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007, recante “Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.”, così dispone:

«*Modalità di vendita dei prodotti agricoli.* – 1. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie richiamate al comma 3, dell'art. 2.

2. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

3. I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi e ne danno comunicazione agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

4. I comuni favoriscono la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - attraverso forme di collaborazione con l'A.N.C.I. - provvede alla realizzazione di tutte le attività di supporto e assistenza tecnica ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, effettua un monitoraggio annuale dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli autorizzati e delle attività in essi svolte.

6. L'attuazione del presente decreto non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'esercizio delle relative funzioni è operato nell'ambito delle vigenti disponibilità di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.»

Nota all'art. 10, comma 4:

Per la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante “Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.”, vedi nota all'art. 3, comma 4.

Note all'art. 10, commi 5 e 6:

– Per la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante “Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.”, vedi nota all'art. 3, comma 4.

– Per il regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, recante “Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).” vedi nota all'art. 7, comma 1.

Nota all'art. 11, comma 3:

Il regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1857/2006, recante “Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento CE n. 70/2001.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 16 dicembre 2006, n. L 358.

Nota all'art. 11, comma 4:

– La legge 2 dicembre 1998, n. 423, recante “Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 dicembre 1998, n. 288.

- Per la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.", vedi nota all'art. 3, comma 4.

Note all'art. 12, comma 1:

- L'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", così dispone:

«Interventi a sostegno del comparto agricolo. - 1. Al fine di qualificare il settore vitivinicolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005 (UPB 4.2.2.7.99, capitolo 613940), la spesa, a destinazione vincolata, di complessivi 100.000 migliaia di euro, da iscrivere in un fondo unico da destinare, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali, alle seguenti finalità, con possibilità di effettuare compensazioni tra i vari interventi:

a) 25.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla misura F1A del Regolamento CE n. 1257/99 applicata all'intero territorio regionale;

b) 10.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 104 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per il mantenimento del paesaggio agrario della vite;

c) 6.000 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, per programmi sperimentali e innovativi;

d) 100 migliaia di euro per le finalità previste dagli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater del regolamento CE n. 1257/99 introdotti dall'articolo 1 del regolamento CE n. 1783/2003;

e) 500 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 24 quinquies del regolamento CE n. 1257/99 introdotto dall'articolo 1 del regolamento CE n. 1783/2003;

f) 3.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 68, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

g) 100 migliaia di euro per l'incremento del fondo a gestione separata istituito presso l'IRCAC, con l'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di destinazione per interventi conformi alle disposizioni del regolamento CE n. 1/2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, effettuati a favore delle cantine sociali in forma cooperativa aventi sede in Sicilia nonché 3.000 migliaia di euro per l'attuazione della convenzione stipulata con l'ISMEA per la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a favorire l'accesso al mercato del credito e dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari siciliane;

h) 6.000 migliaia di euro da destinare al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11;

h-bis) 11.000 migliaia di euro da destinare a sostegno delle aziende vitivinicole che hanno subito, nell'anno 2007, un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa di attacchi della peronospora della vite, (plasmopora viticola) attraverso l'erogazione di un aiuto, a compensazione del mancato reddito;

h-ter) 500 migliaia di euro da destinare al pagamento degli indennizzi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli agricoltori aventi diritto;

h-quater) 12.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, articolo 3, comma 2, lettera c), in favore dei viticoltori danneggiati dalla siccità dell'anno 2002;

h-quinquies) 11.500 migliaia di euro per favorire la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sede in Sicilia. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto fissa i parametri e le modalità di erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti;

h-sexies) 5.000 migliaia di euro da utilizzarsi per innalzare dal 50 al 70 per cento l'aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorporamenti di graduatoria;

h-septies) 3.000 migliaia di euro da utilizzarsi nel periodo 2010-2013 per il finanziamento di iniziative di qualificazione della produzione, proposte da organizzazioni di produttori vitivinicoli e cooperative che gestiscono terreni confiscati alla mafia riconosciute ai sensi della vigente normativa;

h-octies) 1.000 migliaia di euro da utilizzare nel periodo 2010-2012 per il finanziamento e le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

h-novies) 1.800 migliaia di euro per gli eventuali maggiori oneri, sulle spese di gestione delle cantine sociali, derivanti dall'adesione dei soci conferitori alla misura della vendemmia verde dell'OCM vitivinicolo;

h-decies) 500 migliaia di euro per l'integrazione dei fondi speciali di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Le modalità di erogazioni degli aiuti nonché i relativi parametri, di cui alle lettere da h-quinquies ad h-novies, sono stabiliti con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In particolare il sostegno di cui alle lettere h-quinquies e h-novies è erogato nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C/16 del 22 gennaio 2009, "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.»

- L'art. 5 del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 22 luglio 2010, recante "OCM Vino - Modalità attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi» - Campagne 2010-2011 e seguenti.", così dispone:

«Prodotti. - 1. La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all'allegato XI-ter del regolamento nonché i vini spumante di qualità, i vini spumante aromatico di qualità, i vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà, secondo le disposizioni attuative dell'art. 118-septuagiesimo del regolamento. I progetti relativi ai vini senza indicazione geografica ed i vini con indicazione varietale non formano oggetto esclusivo di promozione.

2. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente alla data di presentazione del progetto.

3. I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.

4. Nelle azioni di promozione e di informazione per i vini IGT DOC DOCG è indicata l'origine dei vini.»

Nota all'art. 13, comma 3:

Per il regolamento CE 20 dicembre 2007, n. 1535/2007, recante "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli." vedi nota all'art. 7, comma 1.

Nota all'art. 15, comma 2:

Per l'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie." vedi nota all'art. 12, comma 1.

Note all'art. 15, comma 4:

- Per il regolamento CE 20 dicembre 2007, n. 1535/2007, recante "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.", vedi nota all'art. 7, comma 1.

- Per il regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, recante "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).", vedi nota all'art. 7, comma 1.

Nota all'art. 16, comma 1, lett. a):

L'art. 1 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64 recante "Istituzione in Sicilia dell'Istituto regionale della vite e del vino.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«È istituito in Sicilia l'Istituto regionale del vino e dell'olio, il quale è dotato di personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza degli Assessorati dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio.

L'Istituto ha sede in Palermo e, su deliberazione del Consiglio di amministrazione potrà istituire Sezioni distaccate nel territorio della Regione.»

Nota all'art. 16, comma 1, lett. b):

L'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, recante "Istituzione in Sicilia dell'Istituto regionale della vite e del vino.", per

effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Fermo restando le attribuzioni devolute per legge alla pubblica amministrazione, l'Istituto di cui all'articolo precedente si propone l'incremento del patrimonio vitivinicolo con riguardo alla produzione, all'industria ed al commercio dei relativi prodotti e particolarmente:

a) la costituzione e la gestione di vivai di piante e di campi sperimentali;

b) collaborare al potenziamento della difesa contro le malattie della vite;

c) promuovere ed indirizzare iniziative volte ad una razionale preparazione, selezione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti e la difesa degli stessi nelle condizioni più favorevoli ai mercati, anche ai fini di impedire le adulterazioni;

d) favorire l'istruzione professionale viticola ed enologica in tutte le forme attinenti alle attività produttive, industriali, commerciali e distributive dei prodotti vinicoli;

e) stimolare la istituzione di cantine sociali e di consorzi obbligatori e volontari fra le categorie interessate coordinandone e sovrintendendo l'attività;

f) sviluppare ed orientare studi di sperimentazione, incrementando anche i contatti culturali con Istituti similari stranieri e istituendo borse di studio e di perfezionamento a favore di studenti siciliani presso Istituti nazionali ed esteri specializzati nella viticoltura e nella enologia;

g) favorire la partecipazione siciliana a mostre e fiere sia in Italia che all'estero nonché istituire enoteche e rappresentanze;

h) fare proposte agli organi competenti per la preparazione e trattazione di accordi commerciali con l'estero e per la formulazione della legislazione vinicola ed enologica.

1 bis. L'Istituto svolge altresì le attività di:

a) valorizzazione e promozione dell'olio extravergine di oliva prodotto e confezionato in Sicilia;

b) valorizzazione e promozione dell'oliva da mensa prodotta e confezionata in Sicilia;

c) certificazione, ricerca e innovazione nella filiera olivicolo-olearia.

L'Istituto provvede, altresì, a svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento dei suoi fini.»

Nota all'art. 16, comma 2:

L'art. 9 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, recante "Istituzione in Sicilia dell'Istituto regionale della vite e del vino.", così dispone:

«L'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore per l'industria ed il commercio, provvederà ad emettere, con proprio decreto, le norme per l'attuazione della presente legge e lo statuto-regolamento dell'Istituto.»

Nota all'art. 17, comma 2:

L'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, recante "Provvedimenti in favore delle cooperative agricole.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«1. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, sono assunte a carico del bilancio della Regione, con facoltà di rivalsa di quest'ultima nei confronti della cooperativa debitrice ove gli stessi non siano stati ammessi ai benefici della medesima legge 19 luglio 1993, n. 237, per carenza di finanziamento o in caso di mancata presentazione dell'istanza per carenza di requisiti.

2. Le garanzie dovranno risultare da certificazioni rilasciate da istituti di credito e/o da enti pubblici finanziatori e da società abilitate all'esercizio del credito, secondo la vigente normativa in materia e da altri soggetti anche privati che abbiano acquistato il credito a norma della vigente legislazione in materia di circolazione dei beni.

3. Sono ammessi a godere dei benefici previsti dal comma 1 i soci delle cooperative agricole per le quali sia stato già dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata già avviata la liquidazione coatta amministrativa.

4. Le istanze per godere delle agevolazioni di cui al comma 1 dovranno essere presentate dai soci garanti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, il quale provvederà all'istruttoria e alla definizione della pratica entro i centoventi giorni successivi al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.

5. Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio, lo stesso abbia già provveduto alla liquidazione di parte o tutto il debito garantito, ovvero il creditore abbia soddisfatto il proprio credito

promuovendo azioni esecutive nei confronti del garante, l'intervento della Regione è limitato alla sola parte di credito ancora in essere alla data di emissione dei singoli decreti con i quali verranno assunte le garanzie prestate dai soci delle cooperative in favore delle banche creditrici.»

Nota all'art. 18, comma 1, lett. a) e lett. b):

L'art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A. - 1. È istituita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura A.R.S.E.A., di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile e dispone di proprio personale secondo quanto previsto dal presente articolo. L'Agenzia ha sede in Palermo e può dotarsi di sedi decentrate. L'Agenzia è riconosciuta secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

2. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione siciliana degli aiuti derivanti dalla politica agricola comunitaria nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziate o cofinanziate dal FEOGA, sezione garanzia. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento CE n. 1663/95, l'Agenzia provvede a:

a) autorizzare i pagamenti, determinando l'importo che, in esito all'istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente alla normativa applicabile;

b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all'istituto tesoriere designato;

c) contabilizzare i pagamenti, attraverso la registrazione nei propri libri contabili, con l'utilizzazione di un sistema informatizzato e la preparazione di sintesi periodiche di spesa, anche al fine delle dichiarazioni all'AGEA secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; nei libri contabili devono essere, altresì, registrati gli attivi finanziati dal Fondo per quanto riguarda gli anticipi non liquidati e i debitori.

3. All'Agenzia può essere affidata dalle province regionali, dai comuni e da altri enti pubblici operanti nel territorio della Regione anche la funzione di organismo pagatore di ogni altro aiuto destinato all'agricoltura ed allo sviluppo rurale dalla Regione siciliana. In questo caso all'Agenzia possono essere affidate anche le sole funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2.

4. I poteri, gli obblighi, le responsabilità ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia, salve le disposizioni di cui al presente articolo, sono definiti e disciplinati ai sensi dell'articolo 121, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

5. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione regionale dai contratti collettivi regionali di lavoro relativi al comparto e alla dirigenza.

6. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore;

b) il comitato di indirizzo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

7. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e adotta ogni atto necessario alla gestione per l'attività dell'Agenzia. Il direttore è nominato, con decreto del Presidente della Regione, tra soggetti in possesso di diploma di laurea e di documentate competenze in materia di organizzazione ed amministrazione. Il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta. Il direttore può essere revocato, con decreto del Presidente della Regione, su motivata proposta della Giunta regionale. Il compenso del direttore è definito nel decreto di nomina, assumendo come parametri quelli previsti per i dirigenti delle strutture di massime dimensioni dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. L'incarico di direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato ed allo stesso si applica il principio di onnicomprensività e di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

8. Il comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione dalla Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ed è composto da cinque membri, di cui tre scelti tra esperti di particolare qualificazione nel settore dell'agricoltura. Il presidente è nominato tra i suoi componenti con lo stesso decreto presidenziale, su propo-

sta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Il comitato, quale organo consultivo, valuta l'andamento della gestione e lo stato di attuazione del programma e propone al direttore gli indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi. Il comitato formula pareri obbligatori non vincolanti sul programma annuale di attività e sul bilancio dell'Agenzia. Le organizzazioni professionali agricole a livello regionale possono partecipare, con un rappresentante ciascuno, alle sedute del comitato senza diritto di voto. Ai componenti il comitato compete l'indennità di missione e il rimborso delle spese, secondo quanto previsto per i dirigenti generali dell'Amministrazione regionale. Il comitato dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.

9. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Il collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno scelto dal Presidente della Regione con funzioni di presidente, uno designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e uno designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, tutti iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Ai componenti del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

10. L'Agenzia, in conformità ai criteri di autonomia e separazione delle funzioni previste dal regolamento CE n. 1663/95 e dalle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA, si articola in aree funzionali che possono comprendere anche strutture semplici.

11. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono nominati gli organi dell'Agenzia. Il personale dell'Agenzia è individuato mediante:

a) l'espletamento delle procedure definite con i provvedimenti di cui al comma 4;

b) il distacco di personale dipendente dall'Amministrazione regionale;

c) la stipula di convenzioni con società di lavoro interinale.

12. Entro tre mesi dalla nomina, il direttore provvede agli adempimenti necessari all'attivazione delle procedure per la individuazione del personale, secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 11.

13. Il direttore, al fine di garantire l'attivazione dell'Agenzia e lo svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite, può utilizzare personale dell'Amministrazione regionale in posizione di comando presso l'Agenzia e provvedere a stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:

a) contratti di prestazione d'opera professionale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile;

b) contratti di lavoro temporaneo.

14. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assegna all'Agenzia, entro trenta giorni dalla nomina del direttore, i beni immobili e mobili e le attrezzature di proprietà regionale, strumentali all'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite dal presente articolo.

15. Fino alla data di riconoscimento dell'Agenzia, quale organismo pagatore da parte dell'AGEA, la Regione individua l'A.R.S.E.A., ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95, quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 1999.

16. Le entrate proprie dell'Agenzia sono costituite da:

a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al funzionamento della struttura;

b) contributi regionali non finalizzati;

c) contributi straordinari regionali per le attività specifiche;

d) somme affidate dalla Regione e da altri enti pubblici operanti sul territorio della Regione a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni affidate.

17. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria; tali somme sono gestite in due distinti conti infruttiferi intestati all'Agenzia, con la dicitura "aiuti comunitari", da tenersi presso la tesoreria e delle quali l'Agenzia rende annualmente il conto agli enti che hanno assegnato i fondi.

18. L'Agenzia applica fin dal primo esercizio finanziario il regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della

Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con le modalità e le modifiche previste dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

19. Il direttore adotta il regolamento contabile interno dell'Agenzia secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, come applicabili in Sicilia, tenendo conto della normativa comunitaria e nazionale per le attività di cui ai commi 2 e 3. Il regolamento è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le modalità stabilite dal comma 5 dell'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. In caso di correzione finanziaria negativa, da parte del FEOGA, sezione garanzia, imputabile all'Agenzia, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche.

20. L'Agenzia fornisce all'AGEA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni da effettuare alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della normativa comunitaria. L'Agenzia inoltre:

a) trasmette con periodicità semestrale alla Giunta regionale ed agli altri enti per i quali svolge attività di organismo pagatore, i rendiconti sull'attività svolta, anche sotto forma di prospetti informativi;

b) invia alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, il proprio bilancio di esercizio e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento della gestione. La Giunta regionale riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nei trenta giorni successivi;

c) inoltra all'AGEA le prescritte rendicontazioni periodiche ed annuali e, per il tramite dell'AGEA, al Ministero dell'economia e delle finanze richieste motivate per anticipazioni di spesa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari;

d) si avvale, per l'esercizio delle funzioni e attività, dei dati e dei servizi dell'organismo di coordinamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

21. L'Agenzia, al fine di realizzare un sistema informatico adeguato alle proprie esigenze di funzionamento e alle norme comunitarie, può stipulare apposita convenzione con la struttura societaria prevista dall'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

22. L'Agenzia, nello svolgimento delle proprie funzioni, può dotarsi di autonome strutture di supporto e operative mediante la costituzione di società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria o la partecipazione a società di capitali. Può avvalersi, mediante apposite convenzioni e/o protocolli di intesa, dei servizi realizzati e messi a disposizione dall'AGEA agli organismi pagatori o ad altre strutture pubbliche.

23. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e degli altri servizi informatici regionali.

24. Il bilancio di funzionamento dell'Agenzia inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno. L'esercizio finanziario comunitario, riferito alla gestione dei finanziamenti erogati dal fondo FEOGA, sezione garanzia, ha inizio il 16 ottobre e si chiude il 15 ottobre dell'anno successivo, secondo la vigente normativa comunitaria. I conti annuali comunitari sono certificati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche, da società abilitate, non controllate dallo Stato o dalla Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.

25. L'Assessorato regionale dell'economia esercita la vigilanza sull'attività dell'Agenzia con le modalità previste dall'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sottoponendo al controllo di legittimità e di merito i seguenti atti:

a) bilancio di previsione e relative variazioni;

b) bilancio consuntivo;

c) programma annuale di attività;

d) assunzioni del personale, procedure concorsuali pubbliche e variazioni di pianta organica;

e) regolamenti.

26. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti sulla base di vincoli posti da normative nazionali e comunitarie di settore.».

Nota all'art. 21, comma 1:

L'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1960, n. 29, recante "Norme integrative della legge di riforma agraria in materia di vendita per la formazione della piccola proprietà contadina.", così dispone:

«In attuazione della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, nei casi in cui il conferimento dei terreni a norma della legge stessa

ricada su terreni, trasferiti o concessi in enfiteusi nel periodo compreso dal 27 dicembre 1950 al 31 marzo 1951 e in applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114 e successive proroghe e modifiche, i contadini, immessi nei terreni in applicazione delle suddette norme, avranno diritto, indipendentemente dai limiti superficiali e dalla loro inclusione negli elenchi di cui agli articoli 38 e 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e dal sorteggio previsto dall'articolo 40 della stessa legge, all'assegnazione dei terreni da loro occupati.»

Note all'art. 23, comma 1:

– Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 ottobre 2001, n. 235.

– L'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, così dispone:

«*Reclutamento del personale.* – 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36.

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di

economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti».

Nota all'art. 23, comma 2:

L'art. 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante “Riordinamento della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”, così dispone:

«*Graduatoria unica distrettuale.* – 1. In ogni distretto è istituita, per il completamento del contingente previsto dall'articolo 48, comma 5, una graduatoria unica comprendente tutti i lavoratori che abbiano avuto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o abbiano in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione forestale.

2. Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.

3. Per essere inclusi nella graduatoria i lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli Uffici di collocamento dove risultano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli Uffici di collocamento provvederanno, nei successivi trenta giorni, ad inoltrare le singole istanze, debitamente istruite, alle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola che, entro trenta giorni dal ricevimento, formuleranno la graduatoria di cui al comma 1.

5. Qualora le Commissioni provinciali per la manodopera agricola non adempiano nel termine prescritto, provvederà nei successivi quindici giorni il direttore dell'Ufficio per il lavoro e la massima occupazione.»

Note all'art. 24, comma 1:

– L'art. 17 del regolamento CE 20 settembre 2005, n.1698/2005, recante: “Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).”, così dispone:

«Art. 17 - *Equilibrio tra gli obiettivi.* – 1. Il contributo finanziario della Comunità a favore di ognuno dei tre obiettivi di cui all'articolo 4 copre almeno il 10% del contributo totale del FEASR destinato al programma per gli assi 1 e 3 di cui al titolo IV, capo I, sezioni 1 e 3, mentre almeno il 25% del contributo totale del Fondo va all'asse 2 di cui al titolo IV, capo I, sezione 2. Quanto ai programmi a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare, il contributo finanziario minimo della Comunità per l'asse 2 è pari al 10%.

2. Un importo pari ad almeno il 5% del contributo totale del FEASR al programma è riservato all'asse 4 di cui al titolo IV, capo I, sezione 4. Detto importo contribuisce a formare le percentuali di cui al paragrafo 1. Per la Repubblica Ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il contributo finanziario minimo della Comunità destinato all'asse 4, pari al 5%, può essere introdotto gradualmente nell'arco del periodo di programmazione in modo tale che a tale asse venga riservata una media di almeno il 2,5% del contributo totale del FEASR.

Per la Bulgaria e la Romania, nel periodo 2010.2013 si rispetta una percentuale media del 2,5% almeno del contributo totale del FEASR per l'asse 4. Per il calcolo di tale percentuale si tiene conto di tutti i contributi concessi dal FEASR per tale asse nel periodo 2007/2009.

3. Gli importi equivalenti a quelli risultanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, e, a decorrere dal 2011, gli importi generati in applicazione dell'articolo 136 del regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, nonché l'importo previsto all'articolo 69, paragrafo 2 bis, del presente regolamento, non rientrano nel contributo totale del FEASR sulla cui base è calcolato il contributo finanziario minimo della Comunità per asse ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.».

– L'art. 39 (4) dell'allegato I del regolamento CE 20 settembre 2005, n.1698/2005 recante: "Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).", così dispone:

«Art. 39 (4)

Articolo	Oggetto	Importo (in euro) o aliquota (in percentuale)	
39(4)	Colture annuali	600	Per ettaro
	Colture perenni specializzate	900	Per ettaro
	Altri usi dei terreni	450	Per ettaro
	Razze locali minacciate di abbandono	200	Per unità bestiame

Nota all'art. 27, comma 1:

L'art. 4 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Conferimento al fondo di rotazione IRCAC. – 1. Il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC) con l'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 ed incrementato con l'articolo 37 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, è ulteriormente incrementato di 500 migliaia di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa di 500 migliaia di euro.

2-bis. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in regime di aiuti de minimis nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 25 luglio 2007.

2 ter. L'Istituto regionale per il credito e la cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato a concedere alle imprese operanti nel settore della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo, gli interventi disciplinati dal proprio Regolamento ed in particolare, crediti di esercizio agevolati, crediti a medio termine agevolati per la capitalizzazione societaria, contributi in conto interessi su operazioni bancarie di credito di esercizio, contributi in conto interessi su operazioni di leasing, finanziamenti a tasso agevolato per operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento CE 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 luglio 2007, n. L 193.».

Nota all'art. 28, commi 1 e 2:

– L'art. 2 del regolamento CE 24 luglio 2007, n. 875/2007, recante "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento CE n. 1860/2004.", così dispone:

«Definizioni. – Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) «imprese del settore della pesca»: le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca;

b) «prodotti della pesca»: i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento CE n. 104/2000 del Consiglio;

c) «trasformazione e commercializzazione»: l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribu-

zione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale.».

– Per la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.", vedi nota all'art. 3, comma 4».

Nota all'art. 28, comma 3:

Per il regolamento CE 24 luglio 2007, n. 875/2007, recante "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento CE n. 1860/2004.", vedi nota all'art. 3, comma 5.

Nota all'art. 28, commi 4 e 5:

Per l'art. 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", vedi nota all'art. 1, comma 1».

Note all'art. 29, comma 1:

– L'art. 7 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore.", così dispone:

«Osservatorio della pesca del Mediterraneo. – 1. L'Osservatorio della pesca del Mediterraneo, di seguito denominato Osservatorio, istituito dal Distretto produttivo di cui al decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 182/12S del 6 febbraio 2008, ha il fine di attivare studi in materia di innovazione, internazionalizzazione, mercato, finanza di distretto e dell'ambiente marino a supporto del sistema delle imprese della filiera ittica e dell'Amministrazione regionale. L'Osservatorio, altresì, redige il Rapporto annuale della pesca e dell'acquacoltura.

2. Per le finalità del presente articolo l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare la somma di 100 migliaia di euro a decorrere dal 2009.

3. L'onere di cui al comma 2 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento codice 1002.».

– Per la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.", vedi nota all'art. 3, comma 4».

Nota all'art. 31, comma 1:

– Per il regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, recante "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).» vedi nota all'art. 7, comma 1.

– Per il regolamento CE 20 dicembre 2007, n. 1535/2007, recante "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli." vedi nota all'art. 7, comma 1».

Nota all'art. 31, comma 6:

L'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", così dispone:

«Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC. – 1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'articolo 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.

2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.

3. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998, sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente.».

Note all'art. 32, comma 1:

– Per l'art. 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.", vedi nota all'art. 5, comma 1.

– Il comma 43 dell'art. 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.", così dispone:

«Norme in materia tributaria. – 43. In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.»

– La legge 7 marzo 1996, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 luglio 2011, n. 164.

– La legge 23 febbraio 1999, n. 4, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 marzo 1999, n. 51.

Note all'art. 34, comma 1:

– L'art. 15 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, recante "Disciplina dell'agriturismo in Sicilia.", così dispone:

«Vincoli di destinazione. – 1. Gli immobili, le strutture e le attrezzature fisse destinate alle attività agrituristiche, oggetto di contributi pubblici, non possono essere distolti dalla loro destinazione per dieci anni dalla data dell'accertamento finale di esecuzione delle opere. Il vincolo è indicato nel provvedimento di concessione e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari.»

– L'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, recante "Norme sull'agriturismo", così dispone:

«Vincoli di destinazione, decadenze e revoca dei benefici. – 1. I locali, gli impianti e gli interventi per la cui realizzazione sono stati concessi aiuti non possono essere distolti dalla loro destinazione per la durata dei mutui o per dieci anni dalla data del collaudo.

2. Il vincolo è indicato nel provvedimento di concessione e trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari a spese dei beneficiari ed ha effetto per i successori a qualunque titolo nella disponibilità degli immobili.

3. La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dei vincoli, modalità e termini fissati nel provvedimento di concessione comporta gli effetti di cui all'articolo 10, comma 5.»

Note all'art. 37, comma 2:

Per il regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, recante "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).» vedi nota all'art. 7, comma 1.

Note all'art. 39, comma 1:

L'art. 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", così dispone:

«Patto di stabilità regionale. – 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunemente denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa nonché gli enti presso cui la Regione indica i propri rappresentanti concorrono al contenimento della spesa pubblica regionale adeguando le proprie politiche di bilancio alle medesime disposizioni alle quali è assoggettata l'Amministrazione regionale per il rispetto del patto di stabilità interno, nonché alle disposizioni previste dall'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in materia di spesa per il personale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono osservate in sede di predisposizione dei bilanci di previsione e devono risultare nei bilanci consuntivi e, per i soggetti che adottano la contabilità economico-patrimoniale, rispettivamente nel budget e nel bilancio di esercizio. Le relative certificazioni sono asseverate dagli organi di revisione o controllo ed inviate alla Ragioneria generale della Regione nonché alle amministrazioni che svolgono compiti di tutela e vigilanza. Il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1 comporta la decadenza degli organi di amministrazione degli enti e soggetti di cui al presente articolo.

4. Per gli esercizi finanziari 2011-2013, il concorso degli enti destinatari del presente articolo, esclusi gli enti locali, le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere nonché le aziende ospedaliere universitarie, agli obiettivi di finanza pubblica della Regione è fissato, in termini di competenza e di cassa, nella misura degli importi registrati nell'anno 2009 decurtati del 2 per cento calcolato sul saldo finanziario di parte corrente, ivi comprese le spese relative a consulenze, incarichi e collaborazioni. Per quanto riguarda le spese del personale, le stesse non possono superare quelle registrate nell'anno 2009.

5. Per i soggetti individuati nei commi precedenti che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, le limitazioni previste dal presente articolo si intendono riferite alle corrispondenti voci dei costi della produzione, individuati all'articolo 2425, numeri 6), 7) e 8), del codice civile.

6. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, la Regione definisce, nell'ambito delle linee definite dal DPEF regionale, con gli enti locali, per il tramite dell'ANCISICILIA e dell'URPS, il rispettivo concorso al raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 77 ter, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

Note all'art. 42, comma 1 e all'art. 43, comma 1:

La legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Regione siciliana 13 maggio 2011, n. 21, S.O. n. 18.

Note all'art. 43, comma 2:

La legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale." è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 13 maggio 2011, n. 21, S.O. n. 17.

Note all'art. 44, comma 1:

Per la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.", vedi nota all'art. 3, comma 4.

Note all'art. 45, comma 1:

L'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così dispone:

«1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, confor-

memente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.»

Note all'art. 47, comma 1:

– Per la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante “Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.”, vedi nota all'art. 3, comma 4.

– Per la legge 2 dicembre 1998, n. 423, recante “Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico.” vedi nota all'art. 11, comma 4.

– L'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.”, così dispone:

«Fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti. – 1. Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione, nonché i relativi cofinanziamenti regionali, sono iscritte con legge di bilancio o con decreti del ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione della entrata e della spesa.

2. Le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del comma 1 o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione possono essere reinscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La Regione ha facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi.

4. La Regione ha altresì facoltà, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1, di iscrivere le relative spese nell'esercizio successivo allorché non sia possibile procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le somme sono state assegnate.

5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa - dipartimento bilancio e tesoro, appositi fondi nei quali iscrivere le assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti relativi ad interventi a carattere plurisettoriale la cui competenza spetta ad amministrazioni regionali diverse.

6. Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle pertinenti amministrazioni regionali hanno luogo mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su specifica richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi.

7. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6 possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi e sentiti i competenti assessorati, ai fondi di cui al comma 5 per la successiva riassegnazione anche ad altri assessorati per il finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi plurisettoriali.»

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 732

«Interventi per lo sviluppo e della pesca».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Musotto, Adamo, Marrocco, Fiorenza, Oddo, Apprendi, Colianni, Marinello, Ragusa, Donegani, Federico, Savona, Galvagno, Lupo, Panepinto, D'Agostino, Di Benedetto, Scammacca della Bruca il 26 maggio 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) l'1 giugno 2011.

D.D.L. n. 672

«Disposizioni in materia di interventi in favore delle aziende agrumicole danneggiate da attacchi di eccezionale gravità causati dal virus della "Tristezza degli agrumi"».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Raia, Oddo, Di Guardo, Apprendi, Donegani, Marinello, Vitrano il 20 gennaio 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) il 9 febbraio 2011 (abbinato nella seduta n. 208 del 14 giugno 2011).

D.D.L. n. 695

«Aiuti alle imprese di piccola pesca artigianale operanti nelle aree marine protette».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Oddo, Cracolici, Apprendi, Marinello, Vitrano, Donegani, Lupo, Faraone, Di

Benedetto, Marziano, Di Guardo, Gucciardi, Lupo, Panepinto, Raia il 15 marzo 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) il 5 aprile 2011 (abbinato nella seduta n. 208 del 14 giugno 2011).

D.D.L. n. 699

«Aiuti alle spese di gestione delle cantine sociali».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Oddo, Cracolici, Apprendi, Donegani, Marinello, Ammatuna, Barbagallo, De Benedictis, Di Benedetto, Di Giacomo, Di Guardo, Faraone, Ferrara, Galvagno, Gucciardi, Laccoto, Lupo, Marziano, Panarello, Panepinto, Picciolo, Raia, Rinaldi, Speciale, Termine il 21 marzo 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) il 5 aprile 2011 (abbinato nella seduta n. 208 del 14 giugno 2011).

D.D.L. n. 700

«Fondo regionale di garanzia».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Oddo, Cracolici, Apprendi, Donegani, Marinello, Ammatuna, Barbagallo, De Benedictis, Di Benedetto, Di Giacomo, Di Guardo, Faraone, Ferrara, Galvagno, Gucciardi, Laccoto, Lupo, Marziano, Panarello, Panepinto, Picciolo, Raia, Rinaldi, Speciale, Termine il 21 marzo 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) il 5 aprile 2011 (abbinato nella seduta n. 208 del 14 giugno 2011).

D.D.L. n. 706

«Compensazioni economiche per il mancato esercizio dell'attività di pesca speciale al novellame di sardina e rossetto nell'anno 2011».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Oddo, Cracolici, Apprendi, Marinello, Donegani l'8 aprile 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) il 25 maggio 2011 (abbinato nella seduta n. 208 del 14 giugno 2011).

D.D.L. n. 707

«Istituzione del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (Sissar)».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Ferrara il 12 aprile 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) il 25 maggio 2011 (abbinato nella seduta n. 208 del 14 giugno 2011).

D.D.L. n. 713

«Aiuti alle imprese di pesca. Modifiche ed integrazioni al comma 5, dell'articolo 2 della legge regionale n. 16/2008 e abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale n. 15/2008».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Oddo, Apprendi, Marinello, Donegani il 26 aprile 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) il 25 maggio 2011 (abbinato nella seduta n. 208 del 14 giugno 2011).

D.D.L. n. 717

«Nuove norme in materia di contenimento della fauna selvatica».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Aricò il 2 maggio 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) il 25 maggio 2011 (abbinato nella seduta n. 208 del 14 giugno 2011).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 210 del 22 giugno 2011, 212 del 30 giugno 2011, 223 del 28 settembre 2011, 224 del 4 ottobre 2011, 225 del 5 ottobre 2011 e 226 del 6 ottobre 2011.

Deliberato l'invio alla Commissione 'Bilancio' (II) nelle sedute nn. 212 del 30 giugno 2011 e 226 del 6 ottobre 2011.

Deliberato l'invio al 'Comitato per la qualità della legislazione' nelle sedute nn. 212 del 30 giugno 2011 e 226 del 6 ottobre 2011.

Parere reso dal 'Comitato per la qualità della legislazione' nelle sedute n. 71 del 28 settembre 2011 e n. 74 del 18 ottobre 2011.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nelle sedute nn. 267 del 22 settembre 2011 e 275 del 13 ottobre 2011.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 229 del 19 ottobre 2011.

Relatore: Caputo

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 293 del 24 ottobre 2011, n. 296 dell'8 novembre 2011 e n. 297 del 9 novembre 2011.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 297 del 9 novembre 2011.

(2011.46.3329)003

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo Anna - quadrivio Spinasantà, 4.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausionia" di Argento Sergio - via Ausionia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocchio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetto - corso Vittorio Emanuele, 21.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2011

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 77,00
— semestrale	€ 44,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 198,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,10
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 192,50
Abbonamento semestrale	€ 104,50
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,85
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,17
--	--------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

SERISTAMPA - PALERMO

PREZZO € 2,20

